



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

*Al Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

**E-MAIL ORDINI
E-MAIL PERSONALI**

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Dr.ssa Anna Belardo

OGGETTO: questioni concernenti la professione odontoiatrica

Cari Colleghi

da molte parti mi viene richiesto un chiarimento sulla correttezza della dizione medico odontoiatra da attribuirsi anche al laureato in odontoiatria e protesi dentaria iscritto al relativo Albo professionale.

La questione riveste aspetti non soltanto di carattere formale e, quindi, non mi sottraggo a formulare una risposta che risolve, a mio avviso, il quesito in senso positivo.

Si rileva che il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è svolto nell'ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia e che attualmente entrambi i corsi di laurea hanno durata di sei anni e molteplici insegnamenti in comune.

Da un punto di vista deontologico, sia il Codice del 2006 sia il Codice del 2014 nell'identificare le regole ispirate ai principi di etica medica che disciplinano l'esercizio professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra, indicano con il termine di medico gli iscritti ad entrambi gli albi professionali.

Per quanto riguarda il dato strettamente giuridico, occorre far riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione n.15078 del 22/11/2000 che nel riconoscere l'applicabilità anche alla professione odontoiatrica dell'accordo di reciprocità fra l'Italia e la Repubblica Araba Unita di cui allo scambio di note del 30-01-1958/28-5-1958, per il reciproco riconoscimento dell'esercizio professionale medico nei due Paesi, ha esplicitamente dichiarato che: *“non è sotto alcun profilo, revocabile in dubbio che la professione odontoiatrica sia una professione medica e che essa si concreti, nei limiti del suo specifico oggetto, nell'esercizio delle stesse attività di prevenzione, diagnosi e cura che connotano l'esercizio di ogni professione medica, quale che sia il campo del quale il medico si interessi e quale l'oggetto immediato del suo intervento l'odontoiatra è senz'altro medico (dei denti, secondo il significato etimologico del termine) e, entro tali limiti, esercita la*

professione medica. Le circostanze che con legge 24 luglio 1985 n. 409 sia stata istituita in Italia la professione di odontoiatra ed il relativo albo professionale, che il quinquennale corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sia di durata più breve rispetto al corso di laurea in medicina e chirurgia (si ricorda che la sentenza è stata ovviamente redatta ben prima dell'introduzione del sesto anno anche per l'Odontoiatria) e che sia stato conseguentemente delimitato il campo di intervento dell'odontoiatra, non autorizza certo ad interferire che, da allora, l'attività che egli esercita non sia più professione medica".

Si ritiene pertanto che la dizione medico odontoiatra possa essere corretta e non soggetta ad alcuna criticità deontologica anche in riferimento al laureato al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Cordiali saluti

Giuseppe Renzo

